

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 26-04-2007

REGIONE BASILICATA

Disposizioni in materia di energia.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 20 del 27 aprile 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, la presente legge disciplina le autorizzazioni per la costruzione e l'avvio di impianti per la produzione di energia, nelle more dell'approvazione del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) che definisce le relative scelte fondamentali di programmazione.

ARTICOLO 2

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)

1. Il PIEAR definisce:

- a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;
- b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;
- c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ivi comprese quelle connesse al settore agricolo e forestale;
- d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
- e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;
- f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;
- g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie;
- i) al fine di tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali, il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo i criteri e i metodi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea e della Legge Regionale n.30 del 24 giugno 1997 e s.m.i.-

2. La Giunta Regionale predisporre la proposta di PIEAR e promuove il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali attraverso una Conferenza Regionale per l'Energia.

ARTICOLO 3

Limiti di produzione

1. Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.220 del 26 giugno 2001.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1, è consentita la realizzazione:
 - a) degli impianti fotovoltaici di cui al Decreto 6.2.2006 che integra e modifica il D.M. 28.7.2005, quelli integrati o parzialmente integrati ai sensi del Decreto 19.2.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, quelli di cui ai bandi già emanati dalla Regione, e di quelli la cui produzione è finalizzata esclusivamente ad usi pubblici;
 - b) degli impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 Kw e per un numero massimo di cinque aerogeneratori;
 - c) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge: nei processi di riconversione è consentito l'utilizzo di biomasse di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale.

ARTICOLO 4

Risparmio energetico, migliori tecnologie disponibili e compensazioni ambientali

1. La Regione sostiene il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili attraverso programmi finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali.
2. Nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria la Regione, promuove:
 - a) la stipula di accordi di compensazione ambientale, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati con soggetti pubblici o privati, che perseguano lo scopo di attuare criteri di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione ed equilibrio e l'intervento complessivo;
 - b) la costituzione di un fondo regionale di compensazione ambientale da finanziarsi con i proventi degli accordi di cui alla precedente lettera a) o con le royalties fisiche da essi derivanti e con i proventi degli accordi già sottoscritti e correlati all'ubicazione di infrastrutture energetiche nel territorio regionale.
3. La Giunta Regionale può subordinare il rilascio di una autorizzazione o concessione a fini energetici di sua competenza a un accordo relativo all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del progetto.

4. Gli accordi di compensazione ed il fondo indicati nelle precedenti lettere a) e b) sono promossi ad esclusivo vantaggio degli enti territoriali interessati - come individuati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e ferme le esclusioni stabilite dalla legge - ovvero a diretto beneficio dei cittadini della Basilicata.
5. Gli impianti e i sistemi di produzione di energia dovranno essere realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili (BAT).

ARTICOLO 5

Modifiche e integrazioni alla L.R. 47/1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente)

1. All'allegato B della Legge Regionale n.47 del 14 dicembre 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) La lettera g) punto 2 (Industria energetica) dell'allegato B della L.R. 14 dicembre 1998 n.47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente) è sostituita dalla seguente:

“g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale non superi 100 kW).
Soglia in aree naturali protette: tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale complessiva non superi 50 Kw.”
2. Al punto 2 dell'allegato B della L.R. n.47 del 14 dicembre 1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente) è aggiunta la seguente lettera l):

“l) impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti relativi: a dispositivi di sicurezza; a singoli dispositivi di illuminazione; ad installazioni integrati e installazioni parzialmente integrati in altri manufatti anche preesistenti; che occupino una area inferiore a 2000 mq).
Soglia in aree naturali protette: tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti relativi: a dispositivi di sicurezza; a singoli dispositivi di illuminazione, ad installazioni su altri manufatti anche preesistenti; che occupino una area inferiore a 1000 mq.”

ARTICOLO 6

Norma Finale

1. Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla delibera della Giunta Regionale n.2920 del 13 dicembre 2004.

ARTICOLO 7

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 aprile 2007

DE FILIPPO